

COMUNE DI CERIA
Provincia di Verona

Capitolato Speciale per l'affidamento del servizio di Trasporto Scolastico
Anno scolastico 2015 - 2016

INDICE

- Art. 1 - Oggetto dell'affidamento
- Art. 2 – Durata dell'affidamento
- Art. 3 - Veicoli di servizio – ricovero automezzi
- Art. 4 - Scuole servite
- Art. 5 - Utenti del servizio
- Art. 6 - Servizio per l'Istituto Statale d'Istruzione "Leonardo da Vinci"
- Art. 7 - Modalità di esecuzione del servizio
- Art. 8 - Il personale
- Art. 9 - Assistenza ai bambini di scuola d'infanzia
- Art. 10 - Verifiche e controlli
- Art. 11 - Oneri ed obblighi a carico del soggetto affidatario
- Art. 12 - Ulteriori disposizioni
- Art. 13 - Ufficio operativo
- Art. 14 - Sanzioni
- Art. 15 - Risoluzione e scioglimento del contratto
- Art. 16 - Pagamenti
- Art. 17 - Tracciabilità
- Art. 18 - Servizi complementari
- Art. 19 - Responsabilità e polizze assicurative
- Art. 20 - Controversie
- Art. 21 - Valutazione dei rischi da interferenze
- Art. 22 – Codice di comportamento
- Art. 23 - Il contratto di servizio
- Art. 24 - Spese contrattuali
- Art. 25 - Rinvio normativo

-----**-----

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento.

L'affidamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico in andata e ritorno degli alunni e degli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta al Comune e che frequentino le scuole descritte all'art. 4, mediante l'istituzione delle speciali linee di trasporto scolastico che saranno descritte in uno specifico "Piano del Trasporto scolastico", che dovrà essere stilato dal soggetto affidatario in obbligatoria e vincolante collaborazione con il Comune di Cerea (di seguito: "Comune") sulla base sia delle iscrizioni al servizio raccolte e ammesse dal competente Ufficio comunale Servizi Sociali e Scolastici (di seguito: "Ufficio comunale") sia delle disposizioni che nel rispetto del presente capitolato il Comune detterà al soggetto affidatario in termini di obiettivi di servizio e di risparmio da perseguire necessariamente nell'elaborazione del Piano di Trasporto.

Nell'espressione "servizio di trasporto" è inoltre da intendersi compreso:

- a) il servizio di assistenza agli alunni di scuola dell'infanzia durante il loro trasporto.

Ai fini dell'informata composizione dell'offerta da parte dei soggetti concorrenti, e in via del tutto indicativa e senza impegni per il futuro, sulla base dell'esperienza relativa agli ultimi anni scolastici e tenuto conto delle intenzioni future di questo Comune, la percorrenza media per l'intero anno scolastico è stimata di circa km. 70.000. Il numero medio degli iscritti al servizio di trasporto scolastico è stimabile in circa 240. Si ribadisce che i predetti dati non costituiscono in alcun modo un impegno per il futuro e che troverà applicazione, se necessario, l'art.311 comma 4, del DPR n.207/2010.

Art. 2 - Durata dell'affidamento.

La durata dell'affidamento va dal 01/09/2015 al 30/06/2016.

Non è previsto il rinnovo del contratto.

Le date di sospensione del servizio saranno comunicate al soggetto affidatario a cure del competente Ufficio comunale, tenuto conto del calendario scolastico annuale (regionale e locale) stabilito dalle competenti autorità e fatte salve le contingenti variazioni dovute a causa di forza maggiore (quali sospensioni delle lezioni per consultazioni elettorali, scioperi ecc.).

Art. 3 - Veicoli di servizio - ricovero automezzi.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà garantire la messa a disposizione del servizio di n. 5 (cinque) veicoli, di cui uno con funzione di riserva, idonei e omologati per il trasporto scolastico con le seguenti caratteristiche in materia di contenimento delle emissioni inquinanti: tutti i veicoli siano con motore classificato non inferiore a "EURO 4"; i veicoli non così classificati devono essere a gas metano oppure a GPL.

I mezzi dovranno avere le seguenti capienze minime in termini di posti a sedere per gli utenti trasportati: 48 – 36 – 36 – 36 – 32.

Ai sensi della L.R. n.46/1994 sugli autoservizi atipici, è consentito l'uso come scuolabus di veicoli oggetto di concessione per servizi pubblici o di autorizzazione di noleggio con conducente.

L'obbligo di cui al primo comma del presente articolo deve essere soddisfatto entro il termine perentorio del 30.08.2015.

La ditta aggiudicataria, per il ricovero dei mezzi, utilizzerà apposita autorimessa, provvista di agibilità per l'uso specifico, in proprietà o in affitto o altro titolo di possesso legittimo, ad una distanza non superiore a Km 20 dalla sede comunale (distanza rilevabile dal sito: www.viamichelin.it).

Gli oneri per il percorso dei mezzi dalla-alla sede di rimessaggio saranno a carico dell'aggiudicatario e non potranno essere in alcun modo considerati ai fini della determinazione del corrispettivo.

La mancata disponibilità materiale di tale autorimessa nei termini di cui sopra al momento dell'inizio del servizio comporta la revoca dell'aggiudicazione.

Art. 4 - Scuole servite.

I plessi scolastici interessati dal servizio sono i seguenti:

- Scuola d'Infanzia di Aselogna, Via Bosco Aselogna 5;
- Scuola d'Infanzia di Cherubine, Via Petrarca 19;
- Scuola d'Infanzia presso il "Villaggio Trieste", Via Monte Carega 25;
- Scuola d'Infanzia "Bresciani" del capoluogo, Via Mazzini 49;
- Scuola d'Infanzia di San Vito, Via Pascoli 57;
- Scuola d'Infanzia di Asparetto, Via S. Nicolò 14;
- Scuola Elementare di Cherubine, Piazza don Boscaini 13;
- Scuola Elementare "Olga Visentini" del capoluogo, Via mons. Cordioli 5/A;
- Scuola Elementare del "Villaggio Trieste", Via Monte Carega 25;
- Scuola Elementare di San Vito, Via San Vito 15;
- Scuola Elementare di Asparetto, Via Maffei 3;
- Scuola Media Statale del capoluogo, Via Gandhi 1;
- Istituto Statale d'Istruzione "Leonardo da Vinci", Via Gandhi 2/4; (vedesi art. 6).

Art. 5 - Utenti del servizio.

Utenti del servizio sono di norma studenti residenti o comunque prelevabili nell'ambito del territorio comunale di Cerea, che abbiano fatto domanda di iscrizione presso gli uffici del Comune e la cui domanda sia stata accolta dal Comune.

Art. 6 - Servizio per l'Istituto Statale d'Istruzione Leonardo da Vinci.

Il segmento di servizio di trasporto verso e da l'Istituto Statale d'Istruzione "Leonardo da Vinci" (Scuola Superiore di II° grado), Via Gandhi 2/4, è riferito principalmente agli studenti frequentanti le classi del 1° biennio.

Art. 7 – Modalità di programmazione ed esecuzione del servizio.

Il servizio si svolgerà – nel rispetto delle disposizioni generali del presente Capitolato - sui percorsi e secondo gli orari indicati nel "*Piano del trasporto scolastico*", predisposto dal soggetto

affidatario sulla base delle iscrizioni al servizio accolte ed in necessaria collaborazione e in dialogo continuo con il Comune, il quale detterà le disposizioni di dettaglio e gli obiettivi cui il Piano stesso dovrà obbligatoriamente ispirarsi. Al Comune spetta l'approvazione del Piano prima di renderlo effettivo. Il chilometraggio complessivo che deriverà dall'elaborazione definitiva del predetto Piano annuale, moltiplicato per il prezzo unitario aggiudicato, fornirà l'importo del compenso complessivo al netto dell'Iva dovuto al soggetto appaltatore per l'anno scolastico 2015/2016. Gli itinerari e gli orari previsti nel predetto Piano potranno subire variazioni in relazione a sopravvenute esigenze che si palesino nel corso dell'anno scolastico, previo nulla osta del Comune. Nella contabilità del chilometraggio complessivo del Piano **non** entrano i percorsi da e per il deposito degli autoveicoli.

Nell'organizzazione annuale del servizio il soggetto affidatario dovrà di norma e salvo eccezioni da concordare attenersi, fra l'altro, ai seguenti criteri: a) nei percorsi di andata, gli utenti dovranno giungere a scuola non prima di 15 minuti rispetto all'orario di ingresso alla sede scolastica; b) all'uscita dalla scuola per il ritorno, il tempo d'attesa prima della partenza non sia superiore a 10 minuti; c) i tempi di percorrenza, in andata come in ritorno, non siano superiori a 45 minuti. I punti di raccolta dovranno essere limitati a quanto essenziale. In ogni caso questi ed altri elementi andranno a far parte dell'elaborazione del Piano di Trasporto.

Il soggetto affidatario dovrà, in caso di temporanee deviazioni nella rete viaria per cause di forza maggiore, effettuare le necessarie temporanee modifiche dei percorsi, ai fini del normale svolgimento del servizio, dandone a propria cura tempestiva informazione all'utenza direttamente interessata. Dall'introduzione di dette variazioni temporanee non dovranno in nessun caso derivare maggiori oneri per il Comune.

Ai fini della corretta programmazione del servizio il competente Ufficio comunale fornirà al soggetto affidatario, in tempo utile, l'elenco nominativo completo di indirizzi degli utenti ammessi al servizio, così come comunicherà in tempo utile ogni possibile aggiornamento dell'elenco stesso.

Prima del concreto avvio del servizio, dovrà essere cura del soggetto affidatario informare puntualmente le famiglie utenti in merito ai percorsi, alle fermate per i punti di raccolta e agli orari del servizio.

Il soggetto affidatario del servizio dovrà assicurare il servizio di trasporto scolastico mediante l'impiego di idonei mezzi di trasporto collettivo tecnicamente adeguati al servizio oggetto dell'affidamento e all'utenza specifica. In caso di indisponibilità temporanea degli automezzi, il soggetto affidatario dovrà in ogni caso assicurare a proprie spese, senza rivalsa sul Comune, la regolare effettuazione del servizio con altri automezzi adeguati allo scopo, qualunque sia lo strumento giuridico con il quale ne acquisisce l'uso.

I veicoli effettivamente impiegati nel servizio appaltato, in uso ordinario o di riserva, devono corrispondere in quanto a caratteristiche tecniche a quelli previsti nel presente capitolato, fatte salve le eventuali successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine. E' fatto in ogni caso assoluto divieto di modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà, di compatibilità ecologica e di capienza dei veicoli stessi.

Il soggetto affidatario deve operare per garantire sempre il servizio, in ogni circostanza ordinaria in cui esso sia previsto e dovuto.

L'istituzione di "punti di raccolta" è un elemento irrinunciabile del Piano di Trasporto Scolastico, al fine di razionalizzare tempi e percorsi del servizio.

Gli automezzi dovranno esibire all'esterno la dicitura "Scuolabus" nonché il logo o quant'altro adeguato all'individuazione dell'impresa appaltatrice.

Gli automezzi, rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18.4.1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere utilizzati nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di trasporto scolastico; in particolare dovranno essere osservate eventuali prescrizioni o limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per i veicoli eventualmente caratterizzati da tali titoli autorizzativi.

Il soggetto affidatario del servizio è tenuto inoltre a garantire, attraverso personale affidabile, il servizio di assistenza a bordo durante il trasporto dei bambini frequentanti le scuole d'infanzia. Il nominativo di ogni accompagnatore con funzioni di assistenza agli utenti trasportati deve essere comunicato all'Ufficio comunale.

Art. 8. Il personale.

Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente i conducenti in possesso dei requisiti

tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto; qualora gli stessi abbiano lo status di dipendenti dovranno essere legati al vettore con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolari posizioni contributive, previdenziali ed assicurative. Il nominativo di ogni conducente deve essere comunicato all'Ufficio comunale competente. Ogni conducente in servizio sia dotato di un telefono cellulare, attivo durante il servizio, per le comunicazioni in entrata e in uscita con il medesimo Ufficio. E' responsabilità del soggetto affidatario assicurare le condizioni per far sì che le comunicazioni telefoniche avvengano in condizioni di sicurezza per i trasportati e nel rispetto del codice della strada. Il personale occupato dal soggetto affidatario nell'ambito del servizio deve essere munito di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore stesso e l'indicazione del datore di lavoro.

Il soggetto affidatario è tenuto al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e degli accordi integrativi vigenti. La regolarità della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del proprio personale dovrà essere dimostrata dal soggetto affidatario prima dell'avvio del servizio e ad ogni variazione di personale impiegato.

L'inottemperanza a predetti obblighi può essere causa di risoluzione del contratto. Resta salva la possibilità per il Comune di trattenere sulle somme da corrispondere al soggetto affidatario un ammontare adeguato ad assicurare l'adempimento degli obblighi di legge verso il personale, e ciò sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato l'integrale adempimento di tali obblighi. Nessuna pretesa economica potrà avanzare il soggetto affidatario in rapporto all'eventuale applicazione di quanto previsto al presente comma.

Art. 9 - Assistenza ai bambini di scuola dell'infanzia.

Il servizio di assistenza ha per oggetto il supporto e la vigilanza, durante il trasporto, dei bambini che frequentano le scuole d'infanzia sul territorio comunale. Il personale addetto all'assistenza deve: assistere i bambini durante la salita e la discesa dallo scuolabus, accompagnare gli stessi all'interno dell'edificio scolastico e da questo al veicolo, operare affinché il trasporto avvenga in condizioni di tranquillità e sicurezza, e in generale deve garantire adeguata vigilanza a bordo del veicolo. Un posto a sedere è riservato all'accompagnatore/trice.

Anche per il servizio ai bambini della scuola d'infanzia è possibile il ricorso ai punti di raccolta: il Piano di Trasporto prevederà comunque la loro individuazione a breve distanza dall'abitazione dell'utente.

Art. 10 - Verifiche e controlli.

Al fine di valutare l'andamento del servizio, l'efficienza dei percorsi e degli orari e le eventuali esigenze che insorgessero durante l'appalto, potranno sempre essere effettuate verifiche tra il responsabile del soggetto affidatario o un suo delegato e il Responsabile del Settore di cui fa parte l'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici o suo delegato.

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all'affidamento; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste all'art. 16.

Ai fini del presente articolo, il soggetto affidatario consente l'accesso del personale comunale del competente Ufficio ai veicoli usati nell'attività di servizio, anche durante l'effettuazione dei percorsi.

Art. 11 - Oneri ed obblighi a carico del soggetto affidatario.

Sono a carico del soggetto affidatario i seguenti oneri:

- a) Spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- b) Spese per il personale di assistenza durante il trasporto dei bambini della scuola d'infanzia, ed altre eventuali spese a ciò connesse;
- c) Spese per i servizi "supplementari" di cui all'art. 18.
- d) Acquisto, manutenzione, riparazione e ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie al servizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni;
- e) Spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario al ricovero dei mezzi;
- f) Imposte e tasse;
- g) Danni a terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi del soggetto affidatario,

durante lo svolgimento dei servizio;

h) Danni causati dagli utenti e, in genere, da terzi, fatte salve le azioni di risarcimento nei confronti degli stessi a cura del soggetto affidatario;

i) Spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto ivi compresa l'eventuale registrazione;

j) Spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo di partenza dei diversi percorsi e viceversa;

k) Spese qui non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio ai sensi del presente Capitolato. Gli obblighi di legge a carico del soggetto affidatario nell'esecuzione del servizio sono quelli elencati dall'art.23 della L.R. n.25/1998, ai quali pertanto si rinvia.

Oltre a ciò, si ribadisce inoltre che il soggetto affidatario deve:

a) garantire che gli autisti siano in possesso di idonea patente abilitante e di abilitazione professionale;

b) comunicare al competente Ufficio comunale i nomi degli autisti impiegati nel servizio e le eventuali variazioni;

c) dotare ogni autista in servizio di telefono cellulare da mantenere acceso durante il servizio ed il cui numero va comunicato all'Ufficio comunale competente;

d) dare sollecita comunicazione all'Ufficio comunale di ogni incidente o fatto che, derivante dal servizio, abbia determinato danni a persone o a cose;

e) fornire al Comune i dati relativi al servizio, su supporto cartaceo e/o informatico.

Art. 12 - Ulteriori disposizioni.

Il soggetto affidatario dovrà possedere per l'intero periodo contrattuale i requisiti di cui al D. Lgs n. 395/2000 e successive modifiche e provvedimenti attuativi ed essere in regola con la legge per il numero dei trasportati e con le disposizioni in materia di autotrasporti, specie per quanto riguarda la copertura assicurativa, e dovrà assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante dal servizio; in particolare il soggetto affidatario dovrà osservare la normativa statale e regionale contenente le disposizioni in materia di trasporto scolastico.

Il soggetto affidatario cura di procurarsi ogni licenza, permesso o autorizzazione funzionale al regolare e legale svolgimento del servizio, adeguando automaticamente la propria posizione amministrativa anche alle norme che dovessero entrare in vigore durante il periodo di vigenza contrattuale.

Prima dell'avvio del servizio, il soggetto affidatario deve dimostrare di essere in regola con gli obblighi statuiti dal D. Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare deve dimostrare di:

- aver individuato il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- aver effettuato la valutazione dei rischi per l'attività oggetto dell'affidamento e di aver redatto il relativo documento.

E' vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione totale o parziale dell'affidamento ottenuto, così come il suo sub-appalto.

Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti e dei cittadini tutti.

Il soggetto affidatario si impegna a richiamare, multare e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non mantengano un comportamento corretto e riguardoso verso l'utenza o siano trascurati nel servizio o usino un contegno e un linguaggio scorretti o comunque inadeguati nei confronti della particolare categoria di utenti.

E' vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate o studenti non compresi nell'elenco fornito dall'Amministrazione Comunale; è altresì vietato – fatte salve specifiche autorizzazioni comunali - anticipare o posticipare le fermate di oltre cinque minuti dall'orario concordato ovvero effettuare fermate non concordate.

Il soggetto affidatario, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con il Comune di Cerea e si atterrà scrupolosamente al presente Capitolato, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio od ordini di varia natura, possano essergli impartiti direttamente da organismi scolastici, da altri enti o da genitori.

In caso di scioperi od assemblee programmati nelle scuole, o comunque di eventi scolastici con riflessi sul servizio di trasporto, il soggetto affidatario dovrà essere preavvertito almeno ventiquattro ore prima dal Comune, il quale curerà i rapporti diretti con le scuole. Per scioperi

programmati che soltanto ritardano il regolare avvio giornaliero delle lezioni il soggetto affidatario dovrà essere avvertito tempestivamente dal Comune e garantire ugualmente, per quanto concretamente possibile e sentito il parere vincolante dell'Ufficio comunale, lo svolgimento del servizio. Il soggetto affidatario deve assicurare, anche in presenza di imprevisti e temporanei eventi, la continuità e regolarità del servizio. Il soggetto affidatario consulterà obbligatoriamente l'Ufficio comunale circa le prestazioni da svolgere nei casi contemplati dal presente comma e si atterrà alle disposizioni conseguenti.

Il soggetto affidatario si impegna a collaborare con il Comune nel combattere l'inquinamento ambientale. In coerenza con ciò, fra l'altro, impartisce disposizioni ai propri conducenti affinché i motori dei veicoli in servizio siano tenuti spenti durante i tempi di attesa davanti alle scuole.

Art. 13. Ufficio operativo.

Il soggetto affidatario deve obbligatoriamente garantire la presenza di un contatto di riferimento nel territorio del Comune di Cerea, che farà capo ad un responsabile il cui nominativo e recapito va comunicato, ed eventualmente aggiornato in caso di cambiamento, all'Ufficio comunale e che sarà punto di riferimento per l'Ufficio stesso per la gestione ordinaria e quotidiana del servizio.

Art. 14 - Sanzioni.

Per negligenze e deficienze accertate, che compromettano l'efficacia del servizio, il Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:

- a) Per mancata erogazione del servizio e comunque per qualsiasi inconveniente, imputabile al soggetto affidatario, che lo renda non fruibile dall'utenza: penale di euro 1.000,00 giornalieri, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune a causa del disservizio;
- b) Per ritardi segnalati dalle Scuole, superiori a dieci minuti: penale di euro 300,00 dopo la contestazione di tre ritardi;
- c) Per ogni altra violazione degli obblighi del soggetto affidatario, come riportati nel presente capitolato: penale da euro 100,00 ad euro 3.000,00 in ragione della gravità, secondo valutazione motivata dell'Ufficio comunale.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da contestazione scritta dell'inadempienza, tramite raccomandata A/R, alla quale il soggetto affidatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione. Il Comune, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dal soggetto affidatario, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e il soggetto affidatario del servizio dovrà provvedere al pagamento della penale entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine o entro la scadenza fissata dalla nuova e definitiva comunicazione di conferma della sanzione. In alternativa al pagamento diretto della penale, il Comune può incamerare la sanzione pecuniaria detraendola dal corrispettivo o, in via subordinata, dalla cauzione definitiva versata.

Il relativo provvedimento sarà assunto dal Responsabile del Settore 3°, competente per materia. Il medesimo funzionario ha la facoltà di sostituire la sanzione pecuniaria con un richiamo scritto, quando accerti che la violazione riscontrata è di lieve entità e non ha provocato effettive conseguenze negative sul servizio e sull'utenza.

L'applicazione delle penalità di cui sopra fa salve le altre sanzioni previste dal presente capitolato per violazioni di quanto in esso stabilito.

E' fatta salva altresì l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale per le violazioni alle norme sul trasporto scolastico e sul trasporto di persone in generale.

L'Ufficio comunale tiene puntuale registrazione delle violazioni riscontrate, dei richiami scritti e delle sanzioni irrogate, anche ai fini dell'applicazione del successivo articolo.

Art. 15 - Risoluzione e scioglimento del contratto.

Le ipotesi di risoluzione del contratto di servizio sono le seguenti :

- a) Reiterata non effettuazione del servizio (inadempimento) da parte del soggetto affidatario, salvo i casi di dimostrata forza maggiore;
- b) Ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- c) Perdita, da parte del soggetto affidatario, dei requisiti di idoneità professionale e di

onorabilità previsti dal bando d'affidamento del servizio;

d) Verificarsi a carico del soggetto affidatario di una delle cause di esclusione dai contratti con enti pubblici previste dall'art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

e) Contegno abitualmente e gravemente scorretto verso gli utenti da parte del personale del soggetto affidatario;

f) Reiterata violazione dell'obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro;

g) Reiterata violazione dell'obbligo di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);

h) Cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato;

i) Sub-appalto del servizio;

j) mancata disponibilità materiale dell'autorimessa nei termini di cui all'art.3 del presente Capitolato al momento dell'inizio del servizio;

k) Ogni altra grave inadempienza contrattuale di una delle due parti, anche se qui non esplicitamente contemplata, ai termini dell' art. 1453 del codice civile.

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), c), d), f), i) la risoluzione diventa senz'altro efficace decorsi quindici giorni dalla comunicazione della relativa volontà da parte dell'Amministrazione Comunale. In tutti gli altri casi sarà intimata per iscritto la diffida ad adempiere entro quindici giorni; trascorso inutilmente detto termine, il contratto è risolto di diritto.

E' comunque fatta salva l'azione civile per il risarcimento degli eventuali danni, così come sono fatte salve le sanzioni pecuniarie previste nel presente capitolato.

Il Comune può recedere dal contratto per gravi e dimostrati motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1373 e connessi del codice civile.

Qualora sia sospeso lo svolgimento del servizio per gravi ed inamovibili cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo in condizioni di sicurezza o certezza di continuità, si può dar luogo alla risoluzione dell'affidamento per impossibilità sopravvenuta.

Ove, per i motivi indicati nel precedente comma, il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, il Comune stabilisce a suo giudizio a quali condizioni l'affidamento possa continuare ad avere corso.

Il contratto si intenderà risolto d'ufficio in caso di scioglimento, fallimento o cessazione del soggetto affidatario.

Art. 16 - Pagamenti.

Il corrispettivo annuale, come risultante dalla elaborazione approvata del Piano di Trasporto, è pagato al soggetto affidatario con cadenza mensile, in relazione al periodo di vigenza contrattuale, a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza posticipata, che dovranno essere emesse con l'indicazione del mese in cui è stato reso il servizio oggetto del pagamento.

La liquidazione delle fatture verrà effettuata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione del controllo del competente Capo Settore che attesti la regolarità del servizio effettuato.

Art. 17 - Tracciabilità

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto aggiudicatario si impegnerà ad effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, riportante nella causale il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) e utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., appositamente dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto art. 3, alle commesse pubbliche, dei quali avrà cura di comunicare i relativi estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, nel termine di giorni 7 (sette) decorrenti dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie afferenti il presente appalto, al competente Ufficio Ragioneria e Finanze del Comune di Cerea.

Il soggetto aggiudicatario si impegnerà a provvedere alle comunicazioni in merito ad ogni

modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora il soggetto aggiudicatario esegua le transazioni finanziarie di cui sopra senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni il presente contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il soggetto aggiudicatario si obbligherà, altresì, al rispetto delle suddette disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti di subappaltatori e subcontraenti a qualunque titolo interessati al presente appalto e viceversa, con espressa previsione, a pena di nullità assoluta degli stessi, nei relativi contratti.

Ai sensi del comma 8, dell'art. 3 della L. n. 163/2010, il soggetto aggiudicatario che ha notizia, nei rapporti con subappaltatori e subcontraenti, dell'inadempimento della propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata contestuale comunicazione del fatto al Committente e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 18 - Servizi complementari

Il Comune si riserva di affidare al medesimo soggetto affidatario l'esecuzione di servizi "complementari" di trasporto riconducibili per natura e finalità all'area dei servizi scolastici, ma non compresi nel corrispettivo dell'affidamento. All'affidamento di detti servizi si procederà, quando ricorra il caso, nel rispetto dell'art. 57, 5° comma, lett. a), sotto-punti 1. e 2., del D. Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 19 – Responsabilità e polizze assicurative.

Il soggetto affidatario si obbliga a sollevare il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del soggetto affidatario o, in ogni caso, da questo rimborsate.

Il soggetto affidatario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi assunti ed è unico responsabile per l'eventuale inosservanza delle norme in materia di codice della strada e di trasporto delle persone.

A tal fine il soggetto affidatario dovrà contrarre:

- polizza RCA per ogni mezzo adibito la servizio con un massimale di almeno €10.000.000,00 (diecimilioni/00),
- polizza RCT con un massimale non inferiore a €3.000.000,00 (tre milioni/00).
- Polizza RCO con un massimale non inferiore a €1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Art. 20 - Controversie.

Qualora dovesse aprirsi un contenzioso fra le parti, si applicano le disposizioni della Parte IV del D.Lgs n. 163/2006, ed in particolare: art. 239 in materia di transazioni, art. 240 in materia di accordo bonario in quanto applicabile alla materia dei servizi, art. 241 in materia di arbitrato. E' inteso che vale il principio di gradualità, per cui si farà ricorso alla modalità di risoluzione più formalizzata e strutturata solo dopo aver esperito la modalità più informale e bonaria. Per quanto qui non riportato si rinvia in ogni caso alle vigenti disposizioni del D Lgs n. 163/2006.

In caso di ricorso alle vie giudiziali ordinarie, foro competente è quello di Verona.

Art. 21 - Valutazione dei rischi da interferenze.

Il Comune dichiara di aver valutato le specificità del servizio oggetto dell'affidamento in vista dell'eventuale predisposizione del documento unico sulla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008, e di aver riscontrato che non esistono rischi di interferenze nel senso previsto dalla norma qui richiamata. Il documento denominato "DUVRI" non è stato pertanto predisposto e non costituisce parte della documentazione di gara né dell'affidamento aggiudicato.

Art. 22 - Codice di comportamento

Si dà atto che per gli effetti del futuro contratto di servizio si estendono al soggetto aggiudicatario gli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 ("Regolamento recante

codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal codice integrativo del Comune di Cerea, approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 28.01.2014;

Art. 23 - Il contratto di servizio.

Il contratto di servizio conseguente all'aggiudicazione formale dell'affidamento comprende tutti gli articoli del presente Capitolato, opportunamente rinumerati se è il caso, e gli altri eventuali contenuti contrattuali resi obbligatori sia dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e sia dalle formalità dell'atto.

La formale stipula del contratto d'affidamento non è condizione necessaria all'avvio dell'esecuzione del servizio, il quale dovrà pertanto avere inizio e regolare esecuzione anche nelle more di detta stipula, secondo le disposizioni del presente capitolato.

Art. 24 - Spese contrattuali.

Tutte le spese contrattuali e di registrazione relative all'affidamento in oggetto sono a carico esclusivo del soggetto aggiudicatario del servizio.

Art. 25 . Rinvio normativo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alla normativa vigente, statale e regionale, in materia di trasporti di persone, alla normativa vigente in materia di appalti di servizi di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) nonché al codice civile in materia di contratti.

Stefano Bertoli

